

L.R. Veneto 1-6-2022 n. 13 (Art. 26)

Disciplina delle attività di protezione civile

Art. 26 *Interventi a favore del volontariato di protezione civile* [\(14\)](#).

1. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili, può disporre a favore del volontariato organizzato di cui all'Elenco contributi e finanziamenti, anche in concorso con altri enti, per:

a) gli adempimenti di cui al [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) e ai relativi provvedimenti attuativi in materia di sicurezza dei volontari di protezione civile;

b) l'acquisizione, la manutenzione e la gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione alle organizzazioni stesse, nonché la realizzazione, l'acquisto, l'allestimento e la ristrutturazione di strutture finalizzate alle attività previste dalla presente legge;

c) la formazione e la preparazione tecnica degli aderenti, anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati da altri enti;

d) il rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi e attività di protezione civile, purché preventivamente autorizzati dalla Regione ed in conformità all'articolo 40 del Codice;

e) la copertura delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese assicurative per lo svolgimento di attività di protezione civile e per la responsabilità civile verso terzi.

2. A decorrere dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale alle associazioni di volontariato iscritte all'Elenco, in misura corrispondente all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) versata nell'anno precedente, per la quota parte riconducibile alle sole attività di protezione civile; la Giunta regionale stabilisce le relative modalità attuative ai fini della concessione ed erogazione del contributo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2023 in conformità alla disciplina statale vigente, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli destinati esclusivamente ad attività di protezione civile:

a) di proprietà del volontariato organizzato iscritto all'Elenco ed utilizzate esclusivamente per attività di protezione civile;

b) di proprietà degli enti locali, assegnati in via esclusiva al volontariato organizzato iscritto all'Elenco ed utilizzati esclusivamente per attività di protezione civile.

La Giunta regionale definisce modalità di attuazione del presente comma per semplificare la procedura di esenzione.

4. La Regione, qualora ne ricorrano le condizioni, concede ai volontari impiegati nelle attività di protezione civile le garanzie e i benefici ad essi spettanti ai sensi degli articoli 39 e 40 del Codice, purché preventivamente attivati dalla medesima. I predetti benefici possono essere riconosciuti anche in caso di supporto all'attività ordinaria o straordinaria della struttura regionale competente in materia di protezione civile.

[\(14\)](#) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 10 ottobre 2022, n. 1229*.